



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COMO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SPERA | DAMIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | DONATELLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FADDA | MARIANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 188/14
- depositato il 14/03/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 033 2014
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 033 2014
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 033 2014
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

300 IRES-ALTRO 2012
3900 IVA-ALTRO 2011
300 IVA-ALTRO 2012

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 188/14

UDIENZA DEL

09/06/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

409/3/14

PRONUNCIATA IL:

9 GIUGNO 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL


4 SETTEMBRE 2014

Il Segretario



LA SEGRETARIA di SEZIONE


Cinzia Scilironi
[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 14-3-2014 la s.r.l.  impugnava la cartella di pagamento notificatagli da spa Equitalia Nord il 29-1-2014 scaturente dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 avente ad oggetto imposta ires per l'anno 2012 ed imposta iva per gli anni 2011 e 2012; la parte ricorrente eccepiva la illegittimità del ruolo, poiché non preceduto dalla notifica dell'avviso di irregolarità nonché, quanto alla ires, dallo avviso di accertamento; allegava inoltre la nullità della cartella per carenza di motivazione nonché la sussistenza di una serie di vizi invalidanti della stessa (carenza di indicazione della commissione cui proporre ricorso).

Costituitasi ritualmente, la Agenzia delle Entrate Direzione di Como assumeva la infondatezza di tutti i motivi di opposizione, fatta salva la questione del debito ires, provvedendo ad uno sgravio parziale della cartella impugnata.

Nel merito, ad avviso della Commissione, deve essere disatteso il motivo di opposizione che riguarda la omessa notifica degli avvisi bonari, i quali furono trasmessi al legale rappresentante C  M  il 10-1-2014 come evincesi dagli avvisi di ricevimento prodotti dall'ufficio; in ogni caso detta formalità non risultava neppure necessaria nel caso di specie, trattandosi di liquidazione automatica fondata su controllo meramente cartolare della dichiarazione, senza il rilievo di errori e/o irregolarità insiti nella dichiarazione stessa (cfr. Cass. 15311/2014, 17396/2010);

quanto ai pretesi vizi propri della cartella, come esattamente osservato dall'ufficio è  irrilevante la mancata indicazione della commissione da adire, posto che la cartella, siccome previsto dall'art. 25 DPR 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello e nelle modalità approvate con decreto ministeriale, fra cui non rientra detta indicazione (cfr. Cass. 4757/09, 14894/08, 4923/07, 3911/98); del resto, alla pag. 8 della cartella vengono esposte le procedure da seguire onde proporre ricorso, con espresso richiamo allo art. 4 d.lgs 546/92 in punto competenza ratione loci del giudice tributario;

risulta invece fondata la eccezione relativa alla carenza di motivazione; in proposito l'ufficio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia, istanze che non possono essere condivise posto che la cartella indica espressamente come i dati ivi riportati siano stati forniti dalla Agenzia, cui quindi debbono essere direttamente imputate le lacune denunciate dalla ricorrente; come esattamente osservato da quest'ultima, nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi comporta la nullità della cartella in parte qua (cfr. Cass. 8651/2009);

Attesa la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti

PQM

La Commissione Tributaria provinciale di Como in parziale accoglimento del ricorso dichiara la nullità della cartella quanto ad interessi e sanzioni pecuniarie;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Como, addì 9-6-2014



Il Presidente dott. Damiano Spera

Il Giudice relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari

